



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7  
Fasc. N.1.20/2025

## ORDINANZA N. 27 / 2025

**Oggetto:** MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VILLAVERLA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "THIENE AIR SHOW 2025 - FRECCE TRICOLORI.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025 si svolgerà presso l'Aeroporto di Thiene l'evento denominato "Anniversario dei 55 anni dell'inaugurazione dell'aeroporto ad Arturo Ferrarin – Thiene Air Show 2025";

PRESO ATTO che l'organizzatore dell'evento, ossia la Società Aeroporto di Thiene "A. Ferrarin" s.r.l. sita a Thiene (VI), in Via Prà Novei n. 15, in accordo con le Autorità, attraverso il Responsabile operativo del Controllo e della Sicurezza e le persone incaricate della gestione dei flussi, ha predisposto un Piano della manifestazione che richiede modifiche alla circolazione veicolare;

VISTO il Piano della manifestazione predisposto dalla Società Due Punti Eventi s.r.l., con sede legale in Piazza F. Filippi 18 a Marostica (VI), a ciò incaricata dall'organizzatore, nel quale vengono definite le necessarie modifiche alla viabilità delle strade adiacenti alla struttura aeroportuale e limitrofe;

RITENUTO opportuno, in vista del notevole afflusso di pubblico previsto, garantire la sicurezza e regolamentare il traffico nell'area dell'Aeroporto di Thiene e nelle arterie stradali limitrofe;

RICHIAMATI i verbali dei tavoli tecnici convocati dalla Questura di Vicenza nelle date 22, 28 agosto, 9 e 15 settembre 2025, in cui è stata definita la gestione della viabilità interessata dallo svolgimento della manifestazione;

VISTA la nota del Comune di Thiene pervenuta in data 12/09/2025 ed acquisita al protocollo comunale n. 11343/2025, volta ad invitare il Comune di Villaverla, in quanto Ente limitrofo a quello interessato dalla manifestazione, ad emettere l'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale nel territorio comunale;

RISCONTRATA l'insussistenza di cause ostative all'emissione dell'ordinanza in argomento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTI

- il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto del Sindaco n. 11/2024 del 30/12/2024 con il quale è stata attribuita la competenza ai

sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con delibera G.C. n. 108 del 25/11/2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e l'adozione del presente atto, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio,

## ORDINA

1. l'istituzione temporanea del divieto di transito, venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 12:30 alle ore 18:00 e comunque fino alla cessata esigenza, nelle seguenti vie:

- Via Cà Magre (Thiene) dall'intersezione con Via G. Zanella;
- Via G. Zanella dall'intersezione con Via XXV Aprile.

Eccetto autorizzati ossia i residenti, i frontisti, le attività economiche e commerciali ed i loro utenti, i gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti ed il trasporto pubblico nelle vie oggetto di limitazioni.

2. L'istituzione temporanea del divieto di transito, sabato 20 settembre 2025 dalle ore 11:30 alle ore 19:00 e comunque fino alla cessata esigenza, nelle seguenti vie:

- Via Rossi dall'intersezione con Via Bassi;
- Via Pasubio dall'intersezione con Via dell'Agricoltura;
- Via Raffaello Sanzio dall'intersezione con Via San Simeone;
- Via San Simeone dall'intersezione con Via Tagore;
- Via G. Zanella dall'intersezione con Via Tagore verso Via Ca' Magre;
- Via G. Zanella dall'intersezione con Via XXV Aprile;
- Via A. Palladio in direzione centro Novoledo, dall'intersezione con SP 50 (adiacente a Via Leonardo da Vinci);
- Via Stadio dall'intersezione con Via Dalla Pozza (sarà comunque garantito l'accesso al centro di raccolta Comunale e agli impianti sportivi);
- Via Roare dall'intersezione con Via Palladio;

Eccetto autorizzati ossia i residenti, i frontisti, le attività economiche e commerciali ed i loro utenti, i gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti ed il trasporto pubblico nelle vie oggetto di limitazioni.

## DISPONE

- che siano definiti "autorizzati": i residenti, i frontisti, le attività economiche e commerciali ed i loro utenti, i gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti, il trasporto pubblico nelle vie oggetto di limitazioni;

- che, in relazione a quanto disposto con il Piano di Sicurezza della manifestazione e al verificarsi di situazioni non prevedibili e non preventivabili, possano essere disposte ulteriori limitazioni alla circolazione e/o alla fruibilità delle aree interessate dalla manifestazione;

- che sia a carico degli organizzatori dell'evento provvedere all'installazione, con almeno 48 ore di anticipo, della segnaletica stradale e dei cartelli informativi relativi a divieti di circolazione, senso unico, divieti di sosta e fermata con rimozione, indicando il tutto in modo ben visibile, secondo le

prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, nonché del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 22/01/2019, mantenendola in efficienza e provvedendo alla rimozione a fine manifestazione.

#### DISPONE

altresi

- che in deroga alla presente ordinanza, sia autorizzata la circolazione dei veicoli delle Forze di Polizia, il personale della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e dell'organizzazione della manifestazione;
- che sia fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale, ex art. 12 D.Lgs. 285/1992, di far rispettare la presente ordinanza;
- che nelle vie sopra menzionate, qualora non sussista più la necessità legata alla manifestazione, sia facoltà degli organi di Polizia Stradale consentire il ripristino anticipato della normale circolazione stradale;
- che la presente ordinanza non abbia efficacia in caso di annullamento della manifestazione;
- che le infrazioni alla presente ordinanza siano punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si dispone inoltre che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e trasmessa a:

- Società Aeroporto di Thiene "A. Ferrarin";
- Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.

Per opportuna conoscenza sia trasmessa a:

- Servizio Ambulanza di Santorso;
- Comando Stazione Carabinieri di Thiene.

#### AVVERTE

Il Comune di Villaverla è esonerato da eventuali responsabilità civili e/o penali e da danni materiali per qualsiasi fatto o danno derivanti a persone o beni in dipendenza dall'evento sopra citato.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è l'Arch. Romina Caretta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 18/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)